

CONVENZIONE

Tra le parti:

Assolombarda (Associazione Industriale Lombarda), con sede in Via Pantano, 9, 20122 Milano, C.F. 80040750152 (nel prosieguo “Assolombarda”) nella persona del suo legale rappresentante

l’Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in Via Freguglia, 1 20122 Milano, C.F. 80098730155 nella persona del suo legale rappresentante

e **l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano**, con sede in Corso Europa, 11 20122 Milano C.F. 06033990968 nella persona del suo legale rappresentante

- rilevata l’esigenza espressa da Assolombarda di aggiornare e ampliare i servizi gratuiti in favore delle imprese associate,
- rilevata altresì la volontà di realizzare attività di divulgazione, informazione, formazione e approfondimento sulle materie giuridiche, economiche e fiscali d’interesse per le realtà imprenditoriali aderenti ad Assolombarda,
- riconosciuta, in primo luogo, la necessità di promuovere tali attività con riferimento alla disciplina riguardante la responsabilità amministrativa delle società, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione è lo svolgimento di attività, anche periodica, di divulgazione e informazione, formazione e aggiornamento su tematiche giuridiche, economiche e fiscali d’interesse per le imprese associate ad Assolombarda.



Le materie sulle quali verteranno le suddette attività saranno definite di comune accordo dalle parti che sottoscrivono la presente convenzione, sulla base di un programma annuale che specifichi il numero, il tipo e le modalità di realizzazione delle stesse. Le suddette attività dovranno essere rivolte esclusivamente a imprese associate ad Assolombarda.

Art. 2

L'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e periti Contabili si impegnano a definire gli specifici contenuti delle attività contemplate nel richiamato programma annuale e a indicare i nominativi dei professionisti, iscritti ai rispettivi albi, cui sarà affidato il compito di prestare le previste attività alle imprese.

Art. 3

Le attività di cui all'art. 2 saranno realizzate a titolo gratuito dagli ordini professionali sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 4

Assolombarda si impegna a rendere disponibili spazi, attrezzature e materiale didattico eventualmente necessari e ogni altro servizio accessorio occorrente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Compete, inoltre, ad Assolombarda ogni altra attività finalizzata alla comunicazione alle aziende associate delle informazioni relative allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2

Art. 5

Il rapporto tra Assolombarda, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Dottori Commercialisti non implica alcuna esclusiva a vantaggio dell'una o dell'altra parte.

Art. 6

La presente convenzione decorre dal 23 | 2 | 2003




Esso potrà essere risolto a semplice volontà di una delle parti con comunicazione che ha effetto sei mesi dopo il suo invio per raccomandata o altro mezzo che ne assicuri la ricezione

Milano, il 8 maggio 2008


Assolombarda


Ordine degli Avvocati di Milano


Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

